Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Martedì 7 febbraio** — **Numero 31**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge luogotenenziale n. 135, del 1918 e dal successivo decreto-legge luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2080 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 15 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, modificato dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1060, sono aggiunti i seguenti comma:

« Il ritardo alla presentazione alle armi è pure concesso agli inscritti della leva di mare che, all'atto della chiamata alle armi della propria classe, siano studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore od assimilato (fatta eccezione per gli studenti dei Regi Istituti nautici), nonchè ai candidati alla licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie.

« Cessa l'ottenuto beneficio quando sono esaurite le sessioni nelle quali essi sono ammessi a riparare le prove fallite, o quando, conseguita la licenza, non continuino gli studi nelle Università, ovvero in altri Istituti superiori ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio

1922 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 32 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 2 febbraio 1922, n. 27 in materia di concordato preventivo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto con i ministri della giustizia e degli affari di culto e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo capoverso dell'art. 3 del R. decreto 2 febbraio 1922, n. 27 in materia di concordato preventivo è sostituito dal seguente:

« In tal caso non si fa luogo a votazione da parte dei creditori, ma nei dieci giorni successivi a quello della detta pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, i creditori possono fare opposizione, mediante ricorso in carta bollata da L. 4, presentato alla cancelleria del tribunale dove è la sede della Società o che è territorialmente competente per la persona del creditore ».

Il presente decreto-legge è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2064. Regio decreto 30 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, vengono apportate modificazioni al vigente statuto organico della Cassa di risparmio di Sassari.

N. 2068. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Torino, viene autorizzato a riscuotere un dazio di L. 20 sull'anidride: di L. 5 sulla carta di qualunque sorta; di L. 80 sui cristalli, vetri arrotati, incisi, decorati e di L. 30 sui vetri comuni.

N. 2069. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a varî Comuni del Mezzogiorno continentale le quote di concorso governativo per gli anni dal 1910 al 1920, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 23 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. 2073. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Torre Mondovì (Cuneo), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 1000.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 dicembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Roccamonfina (Caserta).

SIRE,

Diciassette dei venti consiglieri assegnati al comune di Roccamonfina hanno rassegnate le dimissioni, causa una agitazione manifestatasi per l'applicazione dei tributi.

Trovandosi pertanto la rappresentanza elettiva nella impossibilità di funzionare, il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi affidando ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non potendosi protrarre tale gestione del commissario prefettizio e poichè occorre provvedere al riassetto della finanza comunale che, da una inchiesta compiuta, risulta in condizioni critiche, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, giusta quanto ha opinato il Consiglio di Stato in adunanza del 23 novembre u. s.

Mi onoro pertanto sottoporre alla Maestà Vostra l'acccluso schema di decreto col quale viene provveduto in conformità.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Roccamonfina, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. avv. Gaetano Marseglia è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 gennaio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castel San Nicolò (Arezzo).

SIRE!

Avendo quattordici dei venti consiglieri assegnati al comune di Castel San Nicolò rassegnate le dimissioni, a causa delle difficoltà finanziarie in cui è venuta a trovarsi l'Amministrazione comunale, la gestione provvisoria della civica azienda è stata affidata ad un commissario prefettizio.

Urgendo intanto provvedere al riassetto delle finanze comunali e non potendosi, d'altra parte, procedere per le condizioni dello spirito pubblico a nuove elezioni, si rende necessario addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione dell'attuale Commissario prefettizio in Regio.

Al che provvede, sul conforme parere del Consiglio di Stato, adottato nell'adunanza del 27 dicembre scorso, l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castel San Nicolò, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Ruggero Lischi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1922

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 26 gennaio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Arpino (Caserta).

SIRE!

In seguito ad una dimostrazione ostile da parte della popolazione, la maggioranza consigliare del comune di Arpino, composta di 20 membri sui 30 assegnati per legge, ha rassegnato le sue dimissioni, ed il prefetto ha dovuto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non essendo opportuno, per ragioni di ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, ed occorrendo dare all'Amministrazione provvisoria più ampi poteri nell'interesse dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 dicembre d. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Arpino, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art 2.

Il sig. avvocato Modestino Orabona è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 gennaio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Conselice (Ravenna).

Sire!

Avendo l'Amministrazione del comune di Conselice, preoccupata dal grave dissesto finanziario di quella civica azienda, rassegnato nel novembre scorso le dimissioni, il prefetto di Ra-

venna dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E poichè i tentativi fatti per ricostituire una nuova Amministrazione sono riusciti infruttuosi, ed appare pertanto manifesto che il Consiglio comunale, data la sua attuale composizione, non può di fatto più funzionare, mentre d'altra parte per ragioni di ordine pubblico non si ritiene opportuno di indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova rappresentanza, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio, del commissario prefettizio predetto.

A ciò su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza dell'11 gennaio 1922, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art 1.

Il Consiglio comunale di Conselice, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. prof. Eudoro Bertozzi, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568;

Veduto il decreto Ministeriale 9 maggio 1920, col quale, tra l'altro, furono stabiliti gli attuali saggi d'interesse da corrispondere sui buoni ordinari del tesoro;

DETERMINA:

A decorrere dal giorno 7 febbraio 1922, e fino a nuova disposizione, l'interesse dei buoni ordinari del tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

Per i buoni con scadenza da tre a cinque mesi, nella misura di lire quattro e centesimi settantacinque per cento in ragione annua.

Per i buoni con scadenza da sei a otto mesi, nella misura di cinque e centesimi venti inque per cento in ragione annua.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 31 gennaio 1922

Il ministro

DE NAVA.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduta la legge, testo unico, 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ed il relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141;

Considerata la convenienza di promuovere e incoraggiare gli studi per l'attuazione di sistemi protettori della salute e della integrità personale degli operai contro i pericoli inerenti ai lavori cui essi sono addetti;

Considerata la convenienza di concorrere al migliore funzionamento degli Istituti di studi superiori, il cui compito mira alla più efficace assistenza medica dei malati e dei feriti in occasione di lavoro;

DECRETA:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi nazionali a premi, le cui direttive essenziali e generali dovranno volgere alla migliore illustrazione dei problemi che informano i singoli argomenti sotto i rapporti medici, giuridici e tecnico-assicurativi in relazione al diritto vigente ed alle tendenze verso la sua trasformazione:

1. Concorso con un primo premio di L. 8000 e due secondi premi di L. 4000 ciascuno per memoria teorico-sperimentale sui « nuovi orizzonti dell'igiene e della profilassi sulle industrie pericolose ».

Lo studio potrà raggruppare, secondo criteri di analogia, le industrie più pericolose, rilevare in quali elementi o in quali sistemi di lavoro risieda la pericolosità e di quale natura e grado essa sia, anche sotto i riguardi eugenetici; esporre i criteri e i sistemi igienici sinora seguiti, per dedurne un programma di misure profilattiche da adottare per la tutela del lavoratore. Potranno corredare lo studio concrete proposte di nuovi congegni atti alla esecuzione delle misure profilattiche medesime, con singolare riguardo alle industrie esposte a specifici pericoli per la salute e la integrità organica del lavoratore.

2. Concorso con un primo premio di L. 8000 e due secondi premi di L. 4000 ciascuno per una memoria « Sulle malattie da lavoro ».

Lo studio, dopo una sommaria esposizione sulla entità clinica e sulla sistemazione scientifica delle malattie medesime, dovrà approfondirne i rapporti generali di carattere medico, giuridico e tecnico-assicurativo con l'assicurazione infortuni e con l'assicurazione malattie, avendosi riguardo alla disciplina della materia nella legislazione straniera e nella evoluzione del diritto assicurativo.

3. Concorso con un primo premio di L. 8000 e due secondi premi di L. 4000 ciascuno per una memoria medico-legale sugli « oneri, limiti e finalità delle cure a vantaggio degli infortunati sul lavoro ».

Lo studio dovrà prospettare e valutare le varie questioni e le diverse soluzioni intorno ai maggiori problemi sulla obbligatorietà delle cure sotto il duplice riguardo dell'Istituto chiamato ad apprestarle e dell'assicurato tenuto a sottoporvisi.

4. Concorso con un primo premio di L. 8000 e due secondi premi di L. 4000 ciascuno per uno studio giuridico su « la magistratura, la rappresentanza e la difesa nelle controversie fondate sui rapporti assicurativi ».

« La perizia e l'autopsia come elementi integrativi del giudizio ».

Lo studio dovrà approfondire specialmente i punti seguenti: Scorci di storia legislativa comparata; critica dei sistemi e degli organismi vigenti; esigenze e direttive manifestatesi sul campo della esecuzione e della pratica.

Art. 2.

È aperto un concorso alle seguenti borse di studio:

Due borse di studio presso la clinica per le malattie professionali in Milano e due presso l'Istituto per le malattie da lavoro e da infortunio in Napoli.

A ciascuna borsa è annesso un compenso mensile di lire mille che verrà corrisposto per la durata di sei mesi alla fine di ciascun mese, in base al un certificato di frequenza e di profitto rilasciato dal direttore dell'Istituto.

Ai vincitori del concorso che, al termine delle lezioni, avranno superato gli esami con classifica di « ottimo » verrà corrisposto un ulteriore premio di lire mille che potrà essere elevato a lire due mila per coloro i quali presenteranno una memoria teorico-sperimentale sovra una delle materie del corso ritenuta meritevole di speciale considerazione da parte del direttore dell'Istituto.

Art. 3.

I premi e tutte le spese inerenti ai concorsi di cui al presente decreto saranno prelevati dal fondo costituito, ai termini dell'art. 37 della legge (t. u.) 31 gennaio 1904, n. 51, presso la Cassa depositi e prestiti e amministrato dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 4.

Con successivi decreti sarà provveduto alla determinazione delle altre norme per la esecuzione dei concorsi ed alla nomina della giuria per l'assegnazione dei premi e delle borse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 gennaio 1922.

Il ministro
BENEDUCE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO.

Con decreto di S. E. il ministro degli affari esteri, in data 20 gennaio 1922, è stata istituita una Regia agenzia consolare in Spokane (Washington) alla dipendenza del Regio consolato in Seattle.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 22).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data della ricevuta: 22 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: avvocato comm. Pietro Bellemo per conto Crosara eredi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 800 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 572 — Data della ricevuta: 17 febbraio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Meli Orazio fu Michele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 91 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data della ricevuta: 3 ottobre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Fattori Torquato — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 434 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1921.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 21 gennaio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 20).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 701 e 702 — Data della ricevuta: 11 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Mora Gabriele fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al portatore assegni provvisori e certificati di annualità — Ammontare della rendita L. 2,41.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 gennaio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª *pubblicazione*). (El. n. 23).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 408 — Data della ricevuta 14 giugno 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione della ricevuta: De Michetti Mario fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 42 — capitale consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1 gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 febbraio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

ERRATA-CORRIGE

A pagina 218 della *Gazzetta ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1922 alla 5ª colonna dell'elenco n. 25 per rettifiche (seconda intestazione) deve dire: Guelfi Giuseppa-Maria, ecc., anzichè Giuseppe-Maria, ecc., come è stato pubblicato in detta *Gazzetta ufficiale*.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 22)

3ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito **pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè** dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla co**lonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari** delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 0[0 già 5 0[0	264362 1083112	35 — —	Gerini Taddeo fu Costantino, domiciliato in Ancona; con usufrutto a Cerruti *Elisabetta* fu Ignazio	Gerini Taddeo fu Costantino, domiciliato in Ancona; con usufrutto a Cerruti *Carolina* fu Ignazio
3.50 0[0	689426	35 —	Zannoni *Alessandro* fu *Pietro-Valentino*, minore, sotto la patria potestà della madre, Orioli Maria fu Giovanni, vedova di Zannoni Pietro Valentino, domiciliato in Padenghe (Brescia)	Zannoni *Epifanio-Alessandro* fu *Valentino*, minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si **diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese** dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non **siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni** suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Rettifica di intestazione (1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni poliennali nominativi del tesoro

SI NOTIFICA

che il buono del tesoro 5 0[0 quinquennale 1ª emissione numero 2033 di L. 1000 intestato a Boatti Alberto di Edoardo, minore, sotto la patria potestà del padre, doveva invece essere intestato a Boati Alberto di Edoardo, minore, sotto la patria potestà del padre, e ciò in base all'atto di notorietà reso in data 21 dicembre 1921, innanzi alla pretura del 4° mandamento di Milano.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si provvederà al rimborso del suddetto buono ora scaduto nelle mani di Boati Alberto di Edoardo, ora maggiorenne.

Roma, 4 febbraio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono del tesoro settennale, prima serie, n. 1036, di L. 1000 intestato erroneamente a Carlo Leone fu Moise, con annotazione di usufrutto vitalizio a favore di Cassuto Allegra vedova Caro, perchè giusta l'atto di notorietà esibito, lo stesso doveva invece intestarsi a Caro Corrado fu Moise e col medesimo vincolo di usufrutto.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 4 febbraio 1922.

Per il direttore generale.
CIRILLO.

3° AVVISO.

È stata chiesta la traslazione della rendita del **Cons. 3,50 0[0 n. 311.146 di L. 7, intestata a Bachini Galileo di Pasquale, domiciliato a Castelfranco di Sotto, sottoposta ad ipoteca per cauzione dovuta dal titolare quale usciere della conciliazione di detta città.**

Siccome l'esibito certificato manca del secondo mezzo foglio, così si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sia notificata a questa Direzione generale veruna opposizione, si eseguirà la chiesta traslazione e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, 14 gennaio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Manifesto

Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute della classe 1901 residenti in paesi transoceanici

1. Sono chiamati alle armi i militari residenti in paesi transoceanici arruolati durante la leva sulla classe 1901, quali nati in quell'anno o capilista.

2. Essi debbono presentarsi alle armi non oltre il 16 giugno 1922.

3. Sono esclusi dalla chiamata:

a) i capilista ai quali i Consigli di leva abbiano riconosciuto titolo all'assegnazione alla terza o alla seconda categoria preesistente al giorno 8 maggio 1920;

b) le reclute alle quali i Consigli di leva abbiano r sciuto il diritto alla riduzione di ferma, ai termini degli co. i 8 e 9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920;

c) le reclute aventi diritto alla dispensa provvisor servizio in base all'art. 90 della legge sul reclutamento;

d) le reclute riconosciute affette da tracoma o da quelle forme di congiuntive e di ernia che danno luogo alla riforma o alla rivedibilità in base al R. decreto-legge n. 1365 del 21 agosto 1921.

4. Possono ritardare la prestazione del servizio fino al 26° anno di età o, non oltre tal termine, fino a studi ultimati, le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di Università estere o di Istituti stranieri che per l'importanza degli studi che vi si compiono, siano dal Ministero considerati come assimilati alle Università del Regno.

5. Sono ammesse altresì le domande di dilazione per presentarsi alle armi in base alle norme di cui ai paragrafi 159 e seguenti dell'Istruzione pel servizio della leva all'estero.

Si avverte che le reclute obbligate a rimpatriare devono provvedere a proprie spese ai mezzi di viaggio, salve le facilitazioni stabilite dai paragrafi 151 e seguenti dell'istruzione del servizio della leva all'estero per ciò che riguarda i trasporti a tariffa ridotta e i casi d'indigenza.

Il ministro
GASPAROTTI.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 12 maggio 1921:

Majno Luigi Paolo, ingegnere a L. 9933.33, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1921.

Con R. decreto del 13 marzo 1921:

Iurgens dott. cav. Carlo, segretario a L. 7325, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 28 febbraio 1921, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° marzo 1921.

Con R. decreto del 31 marzo 1921:

Selvelli Aristide, segretario a L. 6175, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 21 febbraio 1921.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Pugliese ing. Diego, ingegnere a L. 6100, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1921.

Con R. decreto del 19 maggio 1921:

Baldini ing. Aldo, ingegnere a L. 7600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 13 aprile 1921.

Con R. decreto del 31 maggio 1921:

Guida Giovanni, segretario a L. 7633.33, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 30 aprile 1921 è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1921.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Majno ing. Paolo Luigi, ingegnere a L. 9933.34, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamato in attività di servizio dal 1° giugno 1921.

Con decreto Ministeriale del 29 marzo 1921:

Cattoretti Giuditta, nata Tartaglino, ufficiale telefonica a L. 4560, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 21 febbraio 1921.

Con R. decreto del 31 marzo 1921:

Sutto Felicina, ufficiale telefonica a L. 4950, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° marzo 1921.

Sisti Maria, nata Rotondi, ufficiale telefonica a L. 4700, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 16 febbraio 1921.

Con R. decreto del 3 aprile 1921:

Ricagno Alessandrina, ufficiale telefonica a L. 4700, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° aprile 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 3 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	180 54	Dinari	—
Londra	93 17	Corone jugoslave	—
Svizzera	423 25	Belgio	172 82
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	10 69	Pesos oro	18 17
Vienna	0 80	Pesos carta	—
Praga	41 25	New York	21 66

Oro . . . . . . 417 93.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 87	—
3,50 % netto (1902)	66 —	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 75	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 4 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	180 07	Dinari	—
Londra	92 69	Corone jugoslave	—
Svizzera	421 35	Belgio	172 31
Spagna	330 —	Olanda	—
Berlino	10 68	Pesos oro	—
Vienna	—	Pesos carta	—
Praga	—	New York	21 45

Oro . . . . . . 413 88.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 01	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 94	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto professionale «Cobianchi» di Intra è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di chimica generale, chimica analitica e relative esercitazioni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di laurea in chimica;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b), c), d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Ministeriali o Reali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo ad Intra. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato straordinario per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato ordinario, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 6300 oltre l'indennità caroviveri. Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a sette aumenti quadriennali pari a un decimo dello stipendio suddetto.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 27 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.